



Il Presidente

Omissis

Fascicolo URAV n. 3917/2024

Oggetto: *Omissis*– Richiesta di parere su obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 33/2013 (rif. nota prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) - Riscontro.

Con la nota in oggetto sono stati richiesti chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, con riferimento ai componenti del CdA dell' *omissis*.

In merito al quesito posto occorre preliminarmente precisare che, ai fini dell'individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013, ogni ente, anche attraverso un'analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, individua i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, i cui dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.

Si tratta, in via generale, di soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo", sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti. Su detti organi tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento (cfr. Faq trasparenza 2.2. - art 14, comma 1-bis, d.lgs 33/2013).

Ciò posto, alla luce delle disposizioni statutarie dell'Agenzia, che individuano tra gli organi di governo dell'ente il Consiglio di Amministrazione, si ritiene che i componenti del Consiglio di Amministrazione rientrino nel novero dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo ed è soggetto alla disciplina di cui all'art. 14 comma 1-bis del d.lgs 33/2013.

Tanto premesso, si rappresenta che il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'articolo 1, comma 7, prevedeva, entro il 31 dicembre 2020, l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui individuare - per chi riveste incarichi amministrativi di vertice e per i dirigenti - i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14 " *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*" del d.lgs. n. 33/2013.

Per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto "milleproroghe 2021", il termine del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione.



L'Autorità ha sempre interpretato la disposizione di cui all'art. 1, co. 7, d.l. 162/2019 come circoscritta ai soli titolari di incarichi dirigenziali e non anche estesa ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo come anche successivamente è arrivato a ritenere il Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 6654/2022). Pertanto, i titolari di organi di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati sono tenuti agli obblighi di trasparenza dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013 dalle lettere da a) ad f), come chiarito anche dal Cds nella sentenza n. 6654/2022.

Giova rappresentare infatti che l'Autorità aveva già valutato che la modifica normativa disposta dall'art. 1, co. 7, del d.l. n. 162/2019 agli obblighi di pubblicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 non avesse inciso sui titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo indicati al co. 1-bis del medesimo articolo.

A supporto di tale interpretazione era del resto intervenuto lo schema di regolamento predisposto per l'attuazione dell'art. 1, commi da 7 a 7-quater del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, sopra citato, la cui bozza forniva indicazioni sull'applicazione dell'art. 14 solo con riferimento ai titolari di incarichi amministrativi di vertice (art. 1) (da intendersi come quelli di cui all'art. 1, comma 2, lett. i) d.lgs. 39/2013) e ai dirigenti (art. 2). Di fatto, la bozza di regolamento confermava che ai soggetti del comma 1-bis dell'art. 14 diversi dai dirigenti si applica interamente la citata norma, senza eccezioni.

Diversamente, allo stato, soltanto i dirigenti che rispondano ai requisiti previsti dall'art. 19, commi 3 e 4 del 165/2001 (tra i quali figurano – tra gli altri – gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente), sono soggetti alla pubblicazione dei dati e informazioni ex art. 14, comma 1, del citato decreto (cfr. Atto del Presidente del 12/10/2022).

Occorre evidenziare, inoltre, che il decreto-legge 162/2019 prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale, ai soggetti di cui all'art. 14, co. 1-bis, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47.

L'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

L'art. 47 del d.lgs. 33 prevede sanzioni aggiuntive – di natura pecuniaria – per alcuni specifici obblighi di pubblicazione, tra cui proprio l'art. 14. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà infatti luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Sulla sospensione delle sanzioni, è intervenuto anche il Consiglio di Stato nella sentenza Tor Vergata (6654/2022), non riferita ad un dirigente ma ad un organo di indirizzo. Pur riconoscendo che un componente del CDA dell'Università deve pubblicare i dati della lettera f), ne ha escluso la sanzione proprio in ragione di quando previsto dal d.l. 162/2019 riportato sopra.

Nella citata sentenza, in piena adesione alla posizione sempre sostenuta da ANAC fin dall'adozione del d.l. n. 162 – il GA ha confermato l'applicazione degli obblighi di trasparenza dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (ivi inclusa la lett. f) ai titolari di cariche di amministrazione, di direzione o di governo sulla base della



considerazione per cui trattasi di figure estranee alla vicenda portata all'attenzione della Corte Costituzionale (e alla relativa decisione) che – stante il principio processuale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – potevano riguardare solo i soli titolari di incarichi dirigenziali.

Il CdS ha altresì chiarito che, in assenza del regolamento, tale obbligo di pubblicazione per i titolari di cariche di amministrazione, di direzione o di governo non è però attualmente accompagnato da una sanzione in caso di sua violazione. ANAC – allo stato attuale – non può quindi sanzionare la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 per le cariche sopra ricordate.

In conclusione, in riscontro al quesito posto dall'*omissis*, si ritiene che:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'*omissis* rientrano nel novero dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo soggetti alla disciplina di cui all'art. 14 comma 1-bis del d.lgs 33/2013;
- i titolari di organi di amministrazione, di direzione o di governo sono tenuti agli obblighi di trasparenza dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (ivi inclusa la lett. f), come chiarito anche dal Cds nella sentenza n. 6654/2022. Tuttavia, in assenza del regolamento ex art. 17, co 2, l. n. 400/1988, tale obbligo non è attualmente accompagnato da una sanzione in caso di sua violazione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 settembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente